

**DECRETO DEL VICESINDACO  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 335 - 19655/2017

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI ANDEZENO – VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

**IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**Dato atto** che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

**Richiamato** il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

**Richiamato** il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

**Premesso** che per il Comune di Andezeno:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato con D.G.R. n. 2-8366 del 10/02/2003;
- ⇒ con le deliberazioni di C.C. n. 32 del 17/12/2003, C.C. n. 10 del 23/05/2005, n. 03 del 22/01/2014 e n. 27 del 28/12/2016 sono state approvate 4 Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 24 del 26/07/2017, il progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana con PEC in data 01/08/2017 in forma incompleta e successivamente con posta ordinaria il 04/08/2017 (protocollato dal Servizio scrivente con n. 95900 il 07/08/2017), per il pronunciamento di

compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;

(pratica n. VP-29/2017);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 1.337 abitanti nel 1971, 1.607 abitanti nel 1981, 1.693 abitanti nel 1991, 1.710 abitanti nel 2001 e 1.966 nel 2011, dati che registrano un costante incremento;
- ⇒ superficie territoriale di 749 ettari di collina. La conformazione fisicomorfologica evidenzia 443 ettari con pendenze inferiori al 5% (pari a circa il 59% del territorio comunale), 294 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 12 ettari con pendenze superiori al 25%. Capacità d'uso dei suoli: è caratterizzato dalla presenza di suoli a buona produttività (Classe II<sup>^</sup>), su una superficie di 427 ha. E' altresì interessato su una superficie di 13 ettari da "Aree boscate";
- ⇒ è compreso nella Zona 11 "Chierese - Carmagnolese" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 2 di approfondimento sovracomunale del "Chierese", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22 delle N.d.A.);
- ⇒ sistema produttivo: è individuato dal PTC2 tra gli ambiti di livello 2;
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
  - è attraversato dalle S.P. n. 119 di Moriondo, S.P. n. 122 di Chieri e S.P. n. 98 di Marentino;
  - è interessato da due progetti di viabilità previsti dal PTC2 (schede n. 108.3 e n. 186.1);
  - è attraversato da 1.8 km di piste ciclabili;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Canale di San Rocco e di Montaldo e Rio di Monte Rosso, Rio Bussetto, Rio di Aneravagne e di Baldissero, Rio di Santena, del Movano, Lago di Arignano e Rio di Carmera;
  - i dati sugli studi del dissesto registrano 2 frane puntuali, frane areali per 28,1 ha, dissesti areali per 265 ha;

- il P.A.I. registra una fascia C pari a 339 ha;

**preso atto** che il Comune di Andezeno è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

**preso atto** inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 24 del 26/07/2017 di adozione della Variante parziale n. 7;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 7, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente, qui sintetizzate:

- ampliamento dell'area a Servizi F2 con destinazione specifica s-n15 (parcheggio), di pertinenza del centro sportivo localizzato lungo Strada della Faiteria ad ovest del centro abitato e integrazione della Tabella di riferimento (F2) con le prescrizioni di carattere ambientale (opere di compensazione e mitigazione) afferenti all'ampliamento dell'area a Servizi;
- in prossimità all'ambito F2 viene proposto l'adeguamento, sulla scorta della Carta di Sintesi, dell'esatta collazione delle classi di rischio idrogeologico IIIb2 e II; inoltre vengono posizionati correttamente due edifici posti in prossimità del rio Santena;
- due aree a Servizi di5 e di6 funzionali alle attività produttive, di circa 13.000 mq che non sono mai state attuate per motivi localizzativi (poste in discontinuità funzionale con l'ambito delle attività economiche) verrebbero ridimensionate, consentendo l'ampliamento delle attività produttive limitrofe. In particolare vengono delimitati 3 sub-ambiti Di2a, Di2b, Di2c compresi all'interno dell'area produttiva Di2 e viene integrata la scheda normativa Di2 con le potenzialità edificatorie aggiuntive, inoltre viene anche aggiornato il tracciato stradale comunale di via Tario, posto nelle adiacenze;
- modifiche alle Norme di Attuazione del Piano:
  - Titolo I, capitolo II art. 06 lettera H – viene introdotto il comma f) con il quale si chiarisce che il trasferimento del diritto edificatorio è ammesso tra aree urbanistiche omogenee;
  - Titolo II, capitolo III art 9 lettera A – sono richiamati i disposti e le limitazioni contenuti nei Criteri Commerciali in luogo del rimando al DM 375/88;
  - Titolo II, capitolo III art 9 lettera A punto b) – viene stralciato il limite di 600 mq stabilito per le attività artigianali in area Da “produzione artigianale”;
  - Titolo III, capitolo VI art 23 – vengono richiamate le disposizioni di cui al comma 4bis, art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i;

- Titolo IV, capitolo VII art 29 – si precisano le limitazioni poste per consentire gli ampliamenti igienico-funzionali su edifici esistenti;
- Titolo IV, capitolo VII art 42 – recependo le disposizioni emerse dalla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S., vengono introdotte le disposizioni riferite agli interventi di compensazione ambientale;

**vista** la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

**visto** l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**rilevato** che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

**dato atto** che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

**vista** la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

**dato atto** che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 24 del 26/07/2017 di adozione della Variante:

- " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- contiene un prospetto numerico che evidenzia "....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale ha emesso in data 11/02/2016 il verbale n. 1 di esclusione della Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni sulla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

**visto** il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino prot. n. 64483/LB8 del 20/01/2016, ai sensi della D.Lgs. 152/2006;

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

**tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;**

**considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in

data 17/09/2017;

**acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

**visti** gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

**visto** il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

**visto** l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. del Comune di Andezeno, adottato con deliberazione C.C. n. 24 del 26/07/2017, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. verranno formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Andezeno per i successivi provvedimenti di sua competenza;
- 4. che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 22 agosto 2017

Il Vicesindaco delegato  
al Bilancio, Personale, Organizzazione,  
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,  
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa  
del suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate  
(Marco Marocco)

